

In data 20 aprile 2016, al fine di ottimizzare la disciplina dell'erogazione delle borse di studio le parti convengono sull'introduzione di a) innovativi sistemi di gestione informatizzata delle istanze per una maggior efficienza e trasparenza del processo di attribuzione delle borse; b) modifiche/integrazioni alla disciplina per il miglior adeguamento dei criteri e delle regole di erogazione alle innovazioni introdotte nel sistema universitario italiano

In relazione a quanto precede le parti convengono sul testo del disciplinare di seguito riportato

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO

A) SCUOLA MEDIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

La concessione di borse di studio agli studenti della scuola media di I° e II° grado, *figli a carico del dipendenti dell'ACI* in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non in periodo di prova alla data della rispettiva circolare, avviene secondo le regole di seguito specificate.

Le borse di studio sono riservate a studenti di scuole pubbliche o equiparate, per i seguenti importi:

- € 250 per gli studenti di scuola media di I° grado (media inferiore);
- € 300 per gli studenti di scuola media di II° grado (media superiore).

ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi alla concessione di borse di studio di scuola media di I° e II° grado:

- 1) gli studenti che al termine dell'anno scolastico di competenza abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di I° grado;
- 2) gli studenti che al termine dell'anno scolastico di competenza abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di II° grado;
- 3) gli studenti che, nell'anno scolastico di competenza:
 - abbiano frequentato un'annualità intermedia della scuola secondaria di II° grado;
 - abbiano conseguito la promozione alla classe intermedia superiore e proseguano gli studi;
- 4) gli studenti che non abbiano usufruito di altra borsa di studio o beneficio ad analogo titolo nell'anno scolastico di competenza da parte di altre istituzioni pubbliche o private;
- 5) gli studenti il cui nominativo è presente nell'indicatore ISEE riferito al nucleo familiare del dipendente.

Sono, inoltre, requisiti di ammissione:

- 1) non esser stati studenti ripetenti nell'anno scolastico di competenza;
- 2) per i figli studenti di scuola media secondaria di I° grado, aver conseguito nell'esame di licenza una votazione finale non inferiore a 8/10;

3) per i figli studenti di scuola media secondaria di II° grado, aver conseguito nello scrutinio finale una votazione media non inferiore a 8/10 con esclusione dal calcolo della religione e, per gli esami di maturità, una votazione non inferiore a 80/100.

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso la procedura "Gestione Welfare Web" disponibile sul Portale della comunicazione interna.

Si dovranno allegare alla domanda *on line*, in formato pdf:

- l'*ISEE* indicato in circolare relativo al proprio nucleo familiare, rilasciato da un Caf o da un'apposita struttura abilitata;
- la delega in forma libera al dipendente per la compilazione della domanda *on line* sottoscritta dallo studente solo se maggiorenne, corredata da copia del documento di riconoscimento

Si rende noto che, ai sensi del DPR n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (cfr. artt. 71 e 72), l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di stati, qualità personali e fatti dichiarati nell'istanza telematica.

ART. 3 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

L'ordine di graduatoria sarà formulato in base al merito e, in caso di parità di punteggio, verrà data priorità al valore inferiore dell'*ISEE*.

La graduatoria sarà pubblicata sul Portale della comunicazione interna; l'esito del concorso sarà comunicato a tutti i vincitori esclusivamente con avviso trasmesso all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del dipendente.

B) UNIVERSITARIE

La concessione di borse di studio agli studenti universitari, *figli a carico dei dipendenti dell'ACI* in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non in periodo di prova alla data della rispettiva circolare, avviene secondo le regole di seguito specificate.

Le borse di studio sono riservate a studenti di facoltà universitarie statali o equiparate, per un importo unitario di € 460,00.

ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi alla concessione di borse di studio universitarie:

- 1) gli studenti che non risultino già laureati;
- 2) gli studenti di età non superiore a 30 anni;

- 3) gli studenti che non abbiano usufruito di altra borsa di studio o beneficio ad analogo titolo nell'anno accademico di competenza da parte di altre istituzioni pubbliche o private;
- 4) gli studenti il cui nominativo è presente nell'indicatore ISEE riferito al nucleo familiare del dipendente.

Sono, inoltre, requisiti di ammissione:

- 1) non esser stati studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell'anno accademico di competenza;
- 2) aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi prescelto e approvato dall'ateneo, relativi all'anno accademico di competenza;
- 3) aver conseguito tutti i crediti previsti dagli ordinamenti dei rispettivi corsi o dal proprio piano di studi, in relazione all'anno accademico di competenza;
- 4) aver conseguito una votazione media ponderata minima di 26/30; la media ponderata si calcola moltiplicando il voto di ciascun esame per il rispettivo credito formativo universitario-CFU e dividendo poi il totale dei prodotti ottenuti per il totale dei CFU, come esemplificato dalla tabella di seguito riportata:

Anno accademico di competenza			
Esami da Piano di studi	Voto conseguito	CFU da Piano di studi	Prodotto
esame n. 1	26	12	312
esame n. 2	27	22	594
esame n. 3	28	6	168
esame n. 4	30	14	420
esame n. 5	30	6	180
		totale: 60	totale: 1674

media ponderata: $1674 / 60 = 27,90$

Tale votazione media ponderata minima è riferita a tutti gli esami dell'anno accademico di competenza previsti nel piano di studi della facoltà o nel piano di studi individuale approvato dal Consiglio di facoltà, purchè sostenuti entro l'ultima sessione utile del predetto anno accademico;

ove l'esame si articola in una prova scritta ed una prova orale con voto finale, la votazione della prova scritta non concorre alla formulazione della media;

- 5) ove nell'anno accademico di competenza si sia conseguito il diploma di laurea, aver riportato una votazione non inferiore a 95 su 110 o equivalenti.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso la procedura "Gestione Welfare Web" disponibile sul Portale della comunicazione interna..

Si dovranno allegare alla domanda *on line*, in formato pdf:

- l'ISEE relativo al proprio nucleo familiare, rilasciato da un Caf o da un'apposita struttura abilitata;

- la delega in forma libera al dipendente per la compilazione della domanda on line sottoscritta dallo studente universitario e corredata da copia del documento di riconoscimento

Si rende noto che, ai sensi del DPR n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (cfr. artt. 71 e 72), l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di stati, qualità personali e fatti dichiarati nell'istanza telematica.

ART. 3 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'ordine di graduatoria sarà formulato in base al merito, secondo la votazione media ponderata sopra richiamata.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al valore inferiore dell'ISEE.

La graduatoria sarà pubblicata sul Portale della comunicazione interna; l'esito del concorso sarà comunicato a tutti i vincitori esclusivamente con avviso trasmesso all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del dipendente.